

Codice A1816A

D.D. 26 settembre 2018, n. 3008

Regio Decreto: 523/1904 - Polizia Fluviale: 6088 - Autorizzazione idraulica per lavori di demolizione pilastrino, installazione montante metallico ed adeguamento parapetto in Comune di Sanfront (CN). Corso d'acqua: T. Albetta. Richiedente: Borghino Dario.

In data 02/08/2018 il Sig. BORGHINO Dario, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei seguenti interventi:

- *Demolizione pilastrino, installazione montante metallico ed adeguamento parapetto*

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dagli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica.

Copia dell'avviso è stata inviata al Comune di Sanfront, per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, in data 20/08/2018 con protocollo n. 38023 /A1816.

Contestualmente gli elaborati progettuali sono stati depositati presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo a disposizione di chiunque volesse prenderne visione per quindici giorni consecutivi.

La relata di pubblicazione è stata restituita allo scrivente Settore in data 06/09/2018 ed è stata assunta al protocollo n. 40119/ A1816 con osservazioni di opposizione al rilascio del presente provvedimento da parte dello Studio Legale Finocchiaro, Formentin Saracco per conto della Sig.ra Dossetto Claudia.

Nella disamina delle osservazioni sopra indicate si ritiene che le stesse non possano pregiudicare il rilascio del presente provvedimento di natura idraulica per le seguenti motivazioni:

- 1) relativamente alla demolizione del pilastro in c.a.o. (dimensioni 0,67 m x 0,35 m x 1,87 m) nella posizione attuale, ovvero insistente in parte sul manufatto del ponte, l'intervento costituisce miglioramento idraulico in quanto viene eliminata una sovrastruttura su un'opera di attraversamento;
- 2) la nuova collocazione del contatore del gas metano (scatola metallica di dimensioni 0,40 m x 0,25 m x 0,50 m) viene eseguita su un oggetto esistente verificato idraulicamente con $Tr = 200$ anni;
- 3) la rimozione del pilastro in c.a.o. con i relativi servizi comporterà il contestuale ripristino/prolungamento del mancorrente al fine di garantire la sicurezza dell'attraversamento;
- 4) relativamente alla sicurezza strutturale dell'intervento in oggetto sarà cura e responsabilità della D.L. non arrecare alcun danno alla struttura di attraversamento esistente;
- 5) relativamente infine alla mancanza del titolo edilizio si sottolinea che la competenza per il rilascio dello stesso attiene all'ambito comunale.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, della disamina delle osservazioni di opposizione presentate e del sopralluogo, è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere indicate negli elaborati di progetto, di competenza del Settore scrivente, ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e delle seguenti prescrizioni:

- a. la sagoma della cassetta del contatore metallico del gas metano sia contenuta all'interno dell'oggetto oggetto di richiesta di concessione;
- b. relativamente alla sicurezza strutturale dell'intervento in oggetto sarà cura e responsabilità della D.L. non arrecare alcun danno alla struttura di attraversamento esistente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la lettera di opposizione allegata alla relata di pubblicazione del Comune di Sanfront.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig. BORGHINO Dario, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le prescrizioni sopra riportate e le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, **nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:**

1. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni UNO, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. ***l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di***

eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. **l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;**
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);
12. **il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori, ove necessario, dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata;**

Il presente provvedimento idraulico costituisce anche concessione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Dott. Ing. Gianluca COMBA

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE